



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 18 marzo 2020

Circolare n. 3/2020

Oggetto: Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020)

Gentile Cliente,

a seguito di un primo esame del testo ufficiale reso disponibile solo questa mattina desideriamo illustrarVi brevemente gli articoli di nostra competenza e di Vs. interesse.

Ci teniamo a precisare che in particolare per le disposizioni in materia di lavoro dipendente si renderà necessario un attento approfondimento a seguito dei chiarimenti che verranno emanati da parte degli enti competenti.

Art.19 CIG ordinaria

Per le aziende che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa del dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a seconda del settore di appartenenza, potranno richiedere l'intervento della cassa integrazione ordinaria o del fondo di integrazione salariale (FIS) per periodi successivi al 23 febbraio 2020 per durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Non necessita preventivo accordo sindacale, è sufficiente informazione consultazione ed esame congiunto da svolgersi anche in via telematica nei tre giorni successivi alla comunicazione di sospensione ai sindacati. Domande da presentare entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Su istanza del datore di lavoro può essere richiesta modalità di pagamento diretto dall'INPS.

Art.20 CIG per soggetti già CIG straordinaria

La Cassa Integrazione Ordinaria su richiesta dell'azienda si applica anche alle imprese già in Cassa Integrazione Straordinaria con gli stessi limiti (9 settimane). La prestazione ordinaria sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. Si ritiene rientrino in questa casistica anche le aziende che hanno in corso un Contratto di Solidarietà.

Art.21 Assegno ordinario per datori di lavoro con trattamenti di solidarietà in corso.

I datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono fare richiesta di assegno ordinario (art. 19) sempre entro il limite di 9 settimane.

Art.22 CIG in deroga

Cassa Integrazione in Deroga concessa ai datori di lavoro del settore privato compresi agricolo, pesca, terzo settore, previo accordo sindacale, anche in via telematica, che non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le domande sono presentate alle regioni che le istruiscono in ordine cronologico di presentazione delle stesse, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni nei limiti di spesa previsti (attuali 3.293,2 milioni da ripartire tra le regioni e province autonome).

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.

NB: da una prima lettura del decreto, le aziende sopra i 5 dipendenti non sono esonerate dall'iter di consultazione sindacale completo, per la cui procedura occorrerà attendere le Regioni competenti. Inoltre, prima di procedere con le domande di CIG, è necessario che le Regioni recepiscono il decreto.

Art. 23 Congedo parentale

Congedo parentale per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni: indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa.

Per i genitori iscritti alla gestione separata INPS l'indennità sarà pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Diritto all'astensione dal lavoro per genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito, in questo caso nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma diritto alla conservazione del posto di lavoro (divieto di licenziamento).

Possibilità in alternativa di richiedere un bonus per l'acquisto di baby sitting fino al limite di 600 € complessivi durante l'emergenza. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è concesso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

Le modalità operative sono stabilite dall'INPS che sulla base delle domande pervenute provvede al monitoraggio per i limiti della spesa (1261,1 milione di € per l'anno 2020).

Art. 24 Estensione permessi retribuiti

I permessi ex legge n. 104 del 1992 sono incrementati di ulteriori 12 giornate da usufruire nei mesi di marzo ed aprile 2020. Si ritiene che le modalità operative di richiesta non siano variate.

Art. 27 Indennità per professionisti senza cassa e cococo

Per i professionisti con partita iva al 23/02/2020, non iscritti ad una cassa di previdenza obbligatoria, e per lavoratori iscritti alla gestione separata INPS è prevista un'indennità di 600 € per il mese di marzo. Tale indennità non è tassata e verrà erogata dall'INPS previa domanda nel limite complessivo di 170 milioni per l'anno 2020. Per i professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie è stato istituito un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro e con fondo residuale per coprire tutti i costi dell'indennizzo di € 600,00.

Art. 28 Indennità lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Artigiani e Commercianti) è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari ad € 600, che non concorre alla formazione del reddito.

Art. 29 Indennità lavoratori stagionali

Ai dipendenti stagionali nel settore turismo che hanno cassato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1/1/19 e il 18/03/2020 è prevista un'indennità una tantum di 600 € non tassata ai fini IRPEF.

Tale indennità è erogata dall'INPS previa domanda (entro il limite di spesa di 1.800 milioni per l'anno 2020).

Art. 33 Allungamento termini per domanda NASPI

Termine presentazione domanda di disoccupazione NASPI: eventi verificatisi fino al 31/12/2020, 128 giorni (invece dei 68 normali).

Art. 37 Sospensione versamento contributi per lavoratori domestici

Sospensione termini per versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico per il periodo 23/02/2020 al 31/05/2020, pagamenti da effettuare entro il 10 giugno 2020.

Art. 46 Sospensione impugnazione e licenziamenti

Sospensione per 60 giorni dell'avvio di procedure di impugnazione licenziamenti, e per lo stesso termine sospensione di quelle già avviate dopo il 23/02/2020. Per 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Art. 49 Fondo Centrale di Garanzia PMI

In deroga alla vigenti disposizioni del fondo per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concessa a titolo gratuito la garanzia per un importo massimo di 5 milioni per singola impresa.

Art. 54 Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva

È estesa la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Art. 55 Trasformazione in crediti d'imposta perdite fiscali e ACE

Le società che cederanno a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari nei confronti di debitori inadempienti (scaduti da oltre 90 giorni) potranno trasformare in crediti d'imposta le perdite fiscali non ancora dedotte alla data di cessione e il rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto.

Art. 56 Sospensione rimborso prestiti Pmi

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
- al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Attenzione che tale sospensione non opera per le ritenute d'acconto operate sui compensi dei lavoratori autonomi/agente che dovranno essere versate entro il 20 marzo 2020.

Art. 61 Estensione sospensione dei versamenti fino al 30 aprile ad alcune categorie

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Attenzione che tale sospensione non opera per le ritenute d'acconto operate sui compensi dei lavoratori autonomi/agente che dovranno essere versate entro il 20 marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020.

Art. 62 Sospensione versamenti e adempimenti fiscali

Versamenti:

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.

Attenzione che tale sospensione non opera per le ritenute d'acconto operate sui compensi dei lavoratori autonomi/agente che dovranno essere versate entro il 20 marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Adempimenti:

Sono, inoltre, sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Ritenute alla fonte:

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli [articoli 25](#) e [25 bis D.P.R. 600/1973](#), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti

Corresponsione di un premio il per il mese di marzo 2020 pari a 100 € per i titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedano un reddito complessivo di importo non superiore ai 40.000 €. Tale importo viene riproporzionato ai soli giorni lavorati presso la sede aziendale. I sostituti di imposta riconoscono l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il 31/12/2020.

Art. 64 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Art.65 Credito d'imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Art. 66 Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'[articolo 27 L.133/1999](#).

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Art. 68 Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Art. 71 Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Con un apposito decreto saranno previste forme di menzione per i contribuenti che non si saranno avvalsi delle sospensioni di versamenti e ne abbiano dato comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 106 Differimento termini approvazione bilancio SRL e SPA

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ..

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO